



COMUNE DI MONTECRETO
 Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 43 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEL FRIGNANO ED I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE ART. 3 L.R. N. 19/08.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - FONTANA ELISABETTA	P
2 - NUCCI MANUELA	P	9 - CADEGIANI MAURIZIO	P
3 - FIOCCHI MARCELLO	P	10 - ROCCHI LUCA	A
4 - BARTOLINI LORENZO	P	11 - FILI SIMONA	P
5 - FERRARI MATTEO	P	12 -	
6 - BENASSI CLAUDIO	A	13 -	
7 - SANTI GIACOMO	A		

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 3 della L.R. n. 19 del 30/10/2008 prevede che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della L.R. 21/04/1999 n.° 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
- che il comma 2 dalla L.R. suddetta stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale;
- che il medesimo comma 2 prevede, altresì, che tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente.
- che lo standard regionale richiesto per consentire l'istituzione di una struttura tecnica preposta alla gestione delle funzioni di cui trattasi è definito nel numero minimo di 300 pratiche sismiche annuali;
- che nel corso dell'anno 2009, in considerazione del fatto che tale numero non veniva raggiunto singolarmente da nessuno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale della ex Comunità Montana del Frignano, è emersa l'esigenza - da parte degli stessi - di procedere alla gestione delle funzioni in oggetto in forma associata attraverso la Comunità Montana medesima, demandandole il compito di procedere all'istituzione - presso la propria sede - di una struttura tecnica deputata allo svolgimento dei compiti previsti, struttura tuttora esistente e che rispetta gli standard definiti dalla normativa regionale vigente in materia e dai relativi atti di indirizzo
- che, conseguentemente, in data 22/12/2009 i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola hanno stipulato una convenzione con la Comunità Montana del Frignano per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico, alla quale ha in seguito aderito (a far tempo dal 20/04/2010) anche il Comune di Montese (incluso nel territorio della Comunità Montana del Frignano nell'ambito del riordino territoriale effettuato in attuazione della L.R. n. 10 del 30/06/2008 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49/2009);

Preso atto che nell'ambito del percorso di riordino istituzionale avviato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 21 del 21/12/2012 e sulla base delle successive disposizioni attuative, con atto sottoscritto in data 19/11/2013 si è costituita l'Unione dei Comuni del Frignano la quale è subentrata, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a far tempo dal 1° gennaio 2014, alla Comunità Montana del Frignano (estinta alla data del 31/12/2013);

Rilevato.

- che il 31 dicembre 2014 ha scadenza la Convenzione a suo tempo stipulata tra la ex Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano) ed i Comuni aderenti per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico;

- che i Comuni facenti parti dell'ambito territoriale dell'Unione contano un numero di circa 50.000 abitanti, con una previsione di pratiche sismiche annuali compreso tra n. 300 (standard minimo richiesto dalla Regione Emilia Romagna) e n. 450, dato suffragato dalle pratiche sismiche controllate a tutt'oggi dalla struttura sismica istituita presso la ex Comunità Montana (ora Unione dei Comuni del Frignano); elementi che consentono di procedere alla gestione della struttura tecnica di cui trattasi;
- che, pertanto, i Comuni hanno riscontrato l'opportunità di procedere al rinnovo della convenzione sopracitata per un ulteriore quinquennio;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare fra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e di procedere pertanto, per le ragioni suesposte, al rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico tramite l'Unione dei Comuni del Frignano, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 30/10/08 n. 19;

Visto lo schema di convenzione a tal fine predisposto dall'Unione e condiviso dagli Enti interessati, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di procedere al rinnovo, per anni cinque a far tempo dal 01/01/2015, della convenzione con l'Unione dei Comuni del Frignano (subentrata dal 01/01/2014 alla ex Comunità Montana del Frignano) e gli altri Comuni aderenti, per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico in attuazione dell'art. 3 della L.R. 30/10/2008 n. 19, da esercitarsi attraverso apposita struttura tecnica già istituita presso la sede dell'Unione medesima, nel testo di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di dare atto che alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Comuni o altri Enti Locali, previa approvazione della convenzione di cui sopra da parte dei rispettivi organi consiliari.
- 3) Di dare atto, altresì, che alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui trattasi in rappresentanza di questo Comune interverrà il Sig. **BALLOTTI GEOM. GIUSEPPE** nella sua qualità di **RESPONSABILE AREA TECNICA**.
- 4) Di impegnarsi a prevedere nei bilanci di rispettiva competenza, fino alla scadenza della convenzione, gli eventuali oneri a carico di questo Comune per la gestione associata del servizio di cui trattasi, che verranno definiti con le modalità previste dall'art. 4 della convenzione di cui sopra.

- 5) Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all' Unione dei Comuni del Frignano per gli adempimenti di competenza.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione unanime.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 21/01/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 31/01/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

Proposta n. 63 del 20.11.2014

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEL FRIGNANO ED I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE ART. 3 L.R. N. 19/08.

Espressione pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Tecnico

Favorevole

Contrario

Li, 20.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Contabile

Favorevole

Contrario

Li, 20.11.2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA



CONVENZIONE TRA LA UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/10/08 N.19.

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, presso la sede dell' Unione dei Comuni del Frignano,

tra

➤ **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ (C.F. Ente 03545770368), autorizzato/a in forza della deliberazione di Consiglio n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

e

I COMUNI DI:

.....*omissis*....

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n.° 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità

locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

Dato atto che i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di circa 50.000 abitanti con una previsione di pratiche da controllare compreso tra n. 300, standard minimo richiesto dalla Regione Emilia Romagna per l'istituzione di una struttura tecnica atta al controllo delle pratiche, e n. 450 e che tali elementi consentono, allo stato, di stipulare la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITÀ

L'obiettivo della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata, nel territorio dei Comuni aderenti come specificati in premessa, delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. 19/2008, compresa la gestione di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate, già presente presso l'Unione.

ART. 2 STRUTTURA TECNICA

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa vigente, la ex Comunità Montana del Frignano (alla quale è subentrata dal 01/01/2014 l'Unione dei Comuni del Frignano) ha istituito presso la propria sede, con apposito provvedimento organizzativo approvato del competente organo istituzionale, una struttura tecnica deputata allo svolgimento del suddetto compito; tale struttura rispetta gli standard minimi definiti dalla normativa regionale vigente in materia e dai relativi atti di indirizzo, sia in materia di organico che di professionalità richieste.

Rimangono immutate le competenze del singolo Comune relative alle procedure di ricezione e riscontro per quanto riguarda le pratiche edilizie, la richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 11 e 12 L.R. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.).

ART. 3 ENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

Il ruolo di Ente responsabile della struttura tecnica di cui all'art.2 è affidato all'Unione dei Comuni del Frignano. Alla stessa spetta la costituzione e le eventuali successive modifiche della struttura tecnica di cui sopra, provvedendo alle azioni atte a garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative.

ART. 4
RAPPORTI FINANZIARI E
RIMBORSO FORFETARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute dai richiedenti all'Unione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.° 19/2008, a titolo di rimborso forfetario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 1126/2011, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti. Il versamento del rimborso è effettuato a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Le modalità di versamento del rimborso forfetario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfetario.
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfetario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n.° 19/2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

I costi di funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2 saranno di norma coperti per intero dai rimborsi forfetari di cui sopra.

Entro la data del 30 Novembre di ogni anno di validità del presente atto, l'Unione predispone un bilancio preventivo evidenziante le spese e le entrate relative al funzionamento della struttura tecnica per l'anno entrante, da inviarsi ai Comuni convenzionati.

Entro la data del 30 Aprile di ogni anno di validità del presente atto, la Giunta dell'Unione provvede all'approvazione del rendiconto dell'anno trascorso evidenziante le entrate, le spese e l'eventuale differenza positiva tra entrate e spese risultante dalla gestione associata. In questo ultimo caso la Giunta dell'Unione, sentiti gli Enti convenzionati, alleggerà al rendiconto la decisione di specifica destinazione dell'eventuale differenza positiva.

Qualora, per garantire il servizio, si rilevasse una spesa superiore alle entrate dei rimborsi forfetari, il riparto di tale spesa aggiuntiva tra gli Enti convenzionati avverrà secondo il criterio del numero e della tipologia delle pratiche trattate, distinte tra autorizzazioni e depositi. I Comuni aderenti si impegnano ad iscrivere nei rispettivi bilanci dette quote approvate nel corso della gestione dalla Giunta della Unione. Tali quote a carico dei Comuni saranno rimborsate all'Unione in un'unica soluzione entro il 31 Luglio dell'anno successivo a quello relativo al rendiconto.

ART. 5
PROCEDURE

Spetta all'Unione stabilire, in accordo con i Comuni aderenti, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici.

I Comuni aderenti attivano i flussi all'Unione delle pratiche sottoposte ad autorizzazione e deposito nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. L'Unione provvede all'istruttoria delle pratiche mediante applicazione della normativa vigente per il tramite della struttura tecnica di cui all'art.2, dandone comunicazione al Comune inviante entro i termini di legge, a conclusione della prevista procedura.

ART. 6 RISORSE

Secondo le modalità indicate al precedente art.4, i rimborsi forfetari incamerati dall'Unione sono esclusivamente destinati al funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2 ed in particolare alle spese per il personale, per la sua formazione e per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e al funzionamento della struttura stessa.

Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dall'Unione e come sopra parimenti destinati.

ART.7 ORGANO DI GARANZIA

Il buon andamento e il regolare funzionamento della gestione associata di cui alla presente Convenzione saranno oggetto di monitoraggio e controllo da parte della Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte dell'Unione medesima.

ART.8 DURATA

La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, avrà durata dal 01/01/2015 al 31/12/2019.

La stessa potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente prima della scadenza mediante apposito atto deliberativo.

Gli Enti convenzionati potranno decidere inoltre la risoluzione anticipata previa adozione di apposito atto deliberativo.

Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART.9 RECESSO

Il recesso di un Comune dal presente accordo non costituisce causa di risoluzione della convenzione, che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Comuni aderenti.

La volontà di recesso deve essere espressa formalmente entro il 30 Giugno di ogni anno ed avrà effetto dal 1° Gennaio successivo.

Il recesso non dà luogo a rimborsi finanziati di alcun genere a favore dell'Ente recedente.

ART.10
CONTROVERSIE

Ogni controversia tra i Comuni aderenti derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa alla Giunta della Unione dei Comuni del Frignano integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte della Unione dei Comuni medesima.

ART. 11
ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

Qualora altri Comuni/Enti Locali intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte del rispettivo Consiglio e della Giunta dell'Unione.

ART. 12
TRATTAMENTO FISCALE

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 - tab. B - D.P.R. 26/10/1992 N° 642.

Letto approvato e sottoscritto.

.....